

## **Del.CIPE 11 dicembre 2007, n. 135/2007 (1)**

Aggiornamento della delibera CIPE n. 123/2002 recante «revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas-serra». (2)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120 di «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997»;

Vista la propria delibera n. 123 del 19 dicembre 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003) inerente la «Revisione delle linee-guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas-serra»;

Vista la decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto, che fissa per gli Stati membri l'obbligo di comunicare alla Commissione europea, ogni due anni a partire dal 15 marzo 2007, le informazioni sulle politiche e misure nazionali e sulle previsioni delle emissioni di gas-serra, citate dall'art. 3, comma 2, lettere a) e b) della medesima decisione;

Visto il Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, approvato il 18 dicembre 2006 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto DEC/RAS/1448/2006;

Viste le risposte fornite in data 20 febbraio 2007 dal Comitato nazionale per l'attuazione e gestione della direttiva 2003/8/CE alle domande integrative della Commissione europea del 30 gennaio 2007 relative al Piano nazionale di assegnazione delle quote CO2 per il periodo 2008-2012;

Vista la decisione della Commissione europea del 15 maggio 2007 relativa al Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, notificato dall'Italia a norma della direttiva 2003/87/CE;

Vista la 4ª Comunicazione nazionale alla Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici, sottoscritta in data 29 novembre 2007 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e trasmessa al segretariato della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici e alla Commissione europea, la quale elenca una serie di misure di riduzione delle emissioni di gas-serra che non erano state incluse nella delibera n. 123/2002 e non risultano ancora adottate;

Visti i documenti predisposti dal segretariato della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici (FCCC/SB/INF.6, FCCC/SBI/2007/INF.6/Add.1 e FCCC/SBI/2007/INF.6/Add.2) ai fini della «review» dello stato delle Comunicazioni nazionali che sarà effettuata dalla Conferenza delle Parti che si riunisce a Bali dal 3 al 14 dicembre 2007;

Tenuto conto della procedura di infrazione n. 2007/2159 ex art. 226 Trattato CE avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione derivanti dalla decisione 280/2004/CE sopra citata;

Tenuto conto del «Rapporto sull'andamento delle emissioni di gas-serra, confronto con quanto previsto dallo scenario di riferimento e stime preliminari delle

emissioni 2006», predisposto e distribuito al Comitato Tecnico Emissioni (CTE) nel corso della riunione del 29 novembre 2007, dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) e contenente una quantificazione delle emissioni di gas-serra per l'anno base 1990, approvata dagli esperti del Segretariato della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici in sede di revisione del rapporto iniziale dell'Italia per il protocollo di Kyoto;

Ravvisata la necessità di rivedere il dato relativo alle emissioni di gas-serra nell'anno-base 1990, e le previsioni delle emissioni di gas-serra al 2010 alla base dello scenario di riferimento definito nella delibera 123/2002;

Ravvisata la necessità di tener conto delle limitazioni alle emissioni del settore energetico e industriale derivanti dal Piano nazionale d'assegnazione per il periodo 2008-2012 elaborato ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, attualmente in fase di revisione sulla base della decisione della Commissione europea del 15 maggio 2007;

Considerato che, anche nell'ipotesi che fossero adottate tutte le misure fin qui individuate nella 4<sup>a</sup> Comunicazione nazionale alla Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici, la Tabella 5.28 del medesimo documento mette in evidenza che l'Italia non riuscirebbe a raggiungere il proprio obiettivo di riduzione delle emissioni di gas-serra nell'ambito del Protocollo di Kyoto;

Considerato che l'orientamento del Governo, preannunciato nelle risposte del Comitato nazionale per l'attuazione e gestione della direttiva 2003/87/CE alle domande integrative della Commissione europea del 30 gennaio 2007 relative al Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, limita l'utilizzo dei crediti dai meccanismi flessibili da parte dell'Italia a non più di 20 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, e che anche con l'uso di tali crediti l'Italia non riuscirebbe a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di Kyoto;

Considerato che il raggiungimento di tale obiettivo comporta la necessità di una revisione della delibera n. 123/2002, al fine di garantire il rispetto di impegni formalmente sottoscritti dal nostro Paese;

Considerato che, contrariamente a quanto previsto, il processo di aggiornamento annuale della delibera n. 123/2002 non è stato mai portato a termine;

Considerato che il 1° gennaio 2008 avrà inizio il primo periodo di impegno (2008-2012) del Protocollo di Kyoto;

Considerato che, insieme ai Ministeri competenti, anche le regioni e gli enti locali dovranno dare il proprio apporto significativo al raggiungimento dell'obiettivo del Protocollo di Kyoto;

Vista la proposta del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;

Delibera:

1. Di modificare la delibera di questo Comitato n. 123 del 19 dicembre 2002 inerente la «Revisione» delle linee-guida per le politiche e misure di riduzione delle emissioni di gas-serra», nella parte in cui individua le emissioni di gas-serra nell'anno-base 1990, già quantificate in 521,0 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, nel nuovo dato di 516,85 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.

2. Di modificare la medesima delibera n. 123/2002, nella parte in cui individua le emissioni di gas-serra nel 2010 secondo lo scenario di riferimento, già quantificate in 579,7 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, nel nuovo dato di 587,0 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.

3. Di avviare un più ampio processo di aggiornamento della delibera n. 123/2002 che dovrà concludersi entro il 31 marzo 2008:

3.1. tale aggiornamento, nella sua fase conclusiva, dovrà prevedere tutte le azioni e le misure necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas-serra fissato per l'Italia nell'ambito del protocollo di Kyoto, nonché l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie e la loro copertura;

3.2. tale aggiornamento, in linea di massima, non dovrà prevedere ulteriori impegni di riduzione per i settori soggetti all'emission trading;

3.3. le misure ulteriori dovranno essere individuate in via prioritaria nel settore dei trasporti (in particolare della gestione della mobilità in ambito urbano ed extraurbano), nel settore civile (con particolare attenzione all'edilizia scolastica), nel settore dell'agricoltura e nella promozione dell'eco-efficienza nei consumi industriali e civili (pubblici e privati).

4. Entro il 15 gennaio i Ministeri competenti, con il supporto delle regioni e degli Enti locali, dovranno fornire al Comitato tecnico emissioni (CTE) l'identificazione di tali misure e la quantificazione del loro contributo alla riduzione delle emissioni di gas-serra. Qualora, entro il suddetto termine, non fossero trasmesse al CTE misure sufficienti a garantire che l'Italia raggiunga l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas-serra fissato nell'ambito del Protocollo di Kyoto, sarà compito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri competenti, proporre allo stesso CTE gli interventi necessari a conseguire tale obiettivo.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2007, n. 301.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 2 dell'art. 2, L. 1° giugno 2002, n. 120.